



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

VALENTINO LENOCI	Presidente
ALBERTO CRIVELLI	Consigliere
MARCELLO MARIA FRACANZANI	Relatore
DANILO CHIECA	Consigliere
ANGELO NAPOLITANO	Consigliere

Oggetto:

TRIBUTI ALTRI

Ud.19/03/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22990/2023 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AFFARI LEGALI
E CONTENZIOSO, in persona del Direttore generale *pro tempore*,
domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che
la rappresenta e difende

-ricorrente-

contro

_____, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RUFFINI
2/a, presso lo studio dell'avvocato MARINO GIUSEPPE
(MRNGPP _____) che lo rappresenta e difende

-controricorrente-

Copia comunicata ai solfini dell'art 133 CPC



adottata a Vienna il 23 maggio 1969; dell'art. 30 e 31 della citata convenzione; dell'art. 4, comma 2, d.P.R. n. 601/1973, dell'art. 75 del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ.". In sintesi, il Patrono erariale censura la sentenza nella parte in cui ha erroneamente ritenuto applicabile l'esenzione fiscale generale prevista dall'art. 49 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24.02.1963, avendo mancato di rilevare che la contribuente avrebbe dovuto versare le imposte sul reddito in Italia per il periodo in cui ha svolto la propria attività lavorativa, in qualità di funzionario-impiegato alle dipendenze dell'Ambasciata della Repubblica Ceca, in Italia.

Il motivo è infondato.

2. Giova prendere le mosse da un breve riepilogo del quadro normativo.

L'art. 49 della Convenzione di Vienna del 1963, rubricato "Esenzione fiscale" stabilisce espressamente che "I funzionari consolari, gli impiegati consolari e i membri della loro famiglia viventi nella loro comunione domestica sono esenti da ogni imposta e tassa, personali o reali, nazionali, regionali e comunali". La medesima esenzione trova trasposizione anche nella normativa nazionale. L'art. 4, comma 2, d.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 601, rubricato "Rappresentanze estere", stabilisce che "i redditi degli ambasciatori e degli agenti diplomatici degli Stati esteri accreditati in Italia, derivanti dall'esercizio della loro funzione, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi. L'esenzione stabilita nel comma precedente si applica, a condizione di reciprocità, anche ai consoli, agli agenti consolari degli Stati esteri, che non siano cittadini italiani né italiani non appartenenti alla Repubblica".

Orbene, nella specie, la Signora _____ cittadina cecoslovacca, priva di cittadinanza italiana e in servizio in qualità di impiegata presso l'Ambasciata ceca, rientra a pieno titolo



nell'ambito applicativo dell'art. 49 della Convenzione di Vienna del 1963, dovendosi in quanto tale considerare esente dal versamento Irpef e relative addizionali, così come correttamente rilevato dai giudici del gravame.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione finanziaria, difatti, non può nel caso di specie trovare applicazione l'art. 19 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Repubblica Ceca, arrestandosi la sua applicazione in virtù della prevalenza della normativa speciale di cui all'art. 49 cit. Ed invero, l'art. 19 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Repubblica Ceca, disciplina in via generale tutti i rapporti dei soggetti che esercitano "Funzioni pubbliche", mentre l'art. 49 della Convenzione di Vienna del 1963 si occupa in via precipua e specificamente dei rapporti tributari in capo ai soggetti che prestano la propria attività professionale, in qualità di funzionari dipendenti, presso ambasciate e consolati. In forza del principio *lex specialis derogat generali*, allora, alla fattispecie in esame deve essere data applicazione alla norma che, considerata la cittadinanza estera di _____: i e il suo servizio come impiegata presso l'Ambasciata ceca, la esenta dal versamento delle imposte sul reddito corrisposto dalla Rappresentanza diplomatica presso cui è impiegata per il periodo di riferimento, in deroga a quanto stabilito dall'art. 19 cit. La predicata incompatibilità tra l'art. 19 cit. e l'art. 49 cit., da cui discenderebbe, nella prospettiva del Patrono erariale, l'applicazione al caso di specie della Convenzione contro le doppie imposizioni, sottoscritta in epoca posteriore. Del resto, anche alla normativa interna di cui all'art. 4 d.P.R. n. 601/1973 deve essere riconosciuto carattere prevalente, in quanto la disposizione in parola disciplina una fattispecie specifica - i redditi degli ambasciatori, degli agenti diplomatici, dei consoli e degli impiegati nelle missioni diplomatiche-, laddove l'art. 19 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e



Repubblica Ceca disciplina, in via generale, i rapporti tributari di coloro che svolgono "Pubbliche funzioni". (Cfr. Cass. n. 1663/2023).

Sotto altro profilo, deve negarsi rilievo alla questione, inammissibile, sottoposta all'esame di questa Corte dalla difesa erariale per la prima volta (non avendo trovato spazio in sede di merito), relativa al ruolo professionale svolto da presso l'Ambasciata della Repubblica Ceca in Italia, di cui si nega la qualifica di "funzionaria".

In conclusione, il ricorso è infondato e ne segue il rigetto. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - *quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €.duemilatrecento/00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19/03/2025.

Il Presidente
VALENTINO LENOCI

